



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Il Rettore – Prof. Pietro Navarra

Università degli Studi di Messina

Prot. N. 68808

Del. 9 / 11 / 2015

Tit./Cl. II / A - Interno

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Prof. Giuseppe Pio Anastasi

Al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Prof. Domenico Cucinotta

Al Direttore del Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi"
Prof. Francesco Stagno D'Alcontres

E, p.c.

Al Presidente della SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Michele Buemi

OGGETTO: Scuole di specializzazione autonome e aggregate con capofila Messina - istituzione Comitati Ordinatori.

In riscontro ai quesiti interpretativi pervenuti a seguito della nota rettorale prot. n. 64178 del 23.10.2015, recante oggetto "*Comitato Ordinatore*", si ritiene opportuno precisare quanto segue.

a) Scuole di specializzazione autonome e aggregate con capofila l'Ateneo di Messina - vecchio ordinamento.

Il Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Università e della Salute, n. 68 del 4.2.2015, relativo al riordinamento degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione mediche, all'art.6, comma 1, dispone che "*Le Università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico d'Ateneo [...]*".

La successiva circolare interpretativa MIUR prot. n. 7124 del 23.4.2015 chiarisce, altresì, che "*Le Scuole di specializzazione già istituite e attivate potranno prorogare, limitatamente all'a.a. 2014/2015, i Consigli della Scuola attualmente in carica, sia per quanto concerne la loro composizione sia per quanto concerne la loro direzione, anche in caso di sopravvenuta scadenza a conclusione dell'a.a. 2013/2014.*".

In ordine alla direzione delle Scuole di specializzazione occorre, inoltre, richiamare il disposto dell'art. 54, comma 5, dello Statuto dell'Ateneo che dispone: "*In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.*".



Stanti i superiori richiami normativi, la direzione delle Scuole di specializzazione di vecchio ordinamento, e quindi ad esaurimento, è disciplinata dalle vigenti norme statutarie.

a 1) Le Scuole del vecchio ordinamento ad esaurimento continueranno ad essere gestite dal Consiglio dei docenti della Scuola e dal Direttore che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato. Qualora alla scadenza del mandato la Scuola non abbia concluso il proprio ciclo didattico si procederà ad eleggere il nuovo Direttore fino alla conclusione del corso.

a 2) In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, si procederà al rinnovo della carica e la durata del mandato del nuovo Direttore eletto sarà pari alla durata residua del mandato del Direttore cessato (art. 54, comma 5, dello Statuto d'Ateneo).

b) Scuole di specializzazione autonome - nuovo ordinamento.

Come già chiarito nella precedente rettorale prot. n. 64178 del 23.10.2015, occorre procedere alla nomina di un Comitato Ordinatore. Sul punto, il Decreto Interministeriale dei Ministri dell'Università e della Salute, n. 68 del 4.2.2015 all'art. 4, comma 4, si limita ad affermare *“Nella fase transitoria di applicazione del presente decreto e per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della scuola sono affidate ad un Comitato Ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi.”*.

Non essendovi ulteriori indicazioni in ordine alla composizione del Comitato Ordinatore, si fa rinvio alla nota MIUR prot. n. 2031 dell'8.5.2009 ed all'allegato parere di esperti, con cui si statuiva che il Comitato Ordinatore fosse costituito da: *“ n. 6 docenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori del SSD corrispondente alla tipologia della Scuola e da almeno un docente o ricercatore di uno degli SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola.”*. Dal combinato disposto delle suindicate disposizioni il Comitato Ordinatore sarà composto da n. 7 componenti, come di seguito specificato:

- **il Coordinatore;**
- **n. 5 (cinque) docenti ;**
- **n. 1 rappresentante degli specializzandi;**

c) Scuole di specializzazione aggregate con capofila presso l'Ateneo di Messina – nuovo ordinamento.

Rinviando per brevità al punto b) della presente rettorale per i richiami normativi applicabili in via analogica e tenuto conto della necessità di assicurare nel Comitato Ordinatore la rappresentanza anche delle Scuole afferenti agli Atenei federati, il Comitato Ordinatore delle Scuole aggregate con capofila presso l'Ateneo di Messina dovrà essere composto da n. 7 componenti, come di seguito specificato:

- **il Coordinatore;**
- **n. 5 (cinque) docenti fra i quali n. 1 rappresentante di ogni Ateneo aggregato** (es. se le scuole aggregate sono due, ciascuna di esse dovrà avere un rappresentante). La modalità di individuazione del rappresentante della Scuola aggregata, spetta alla stessa, in conformità al proprio ordinamento.
- **n. 1 rappresentante degli specializzandi;**



Il Coordinatore del Comitato Ordinatore, dal combinato disposto dell'art. 39 comma 4 dello Statuto d'Ateneo e delle disposizioni contenute nella nota MIUR prot. n. 2031 dell'8.5.2009 e nell'allegato parere di esperti, **dovrà essere individuato tra i professori ordinari di ruolo del SSD corrispondente alla tipologia della Scuola.** Solo in caso di indisponibilità di questi ultimi, la carica può essere assunta da un professore di seconda fascia.

d) Scuole di Specializzazione aggregate in cui l'Ateneo di Messina non sia capofila – nuovo ordinamento.

Sul punto non possono essere fornite indicazioni da parte dell'Ateneo di Messina, atteso che si tratta di materia rientrante nella sfera di competenza e di autonomia delle Università capofila.

Verranno concordate con gli Atenei di Catania, Palermo e Catanzaro, le modalità atte a consentire l'inserimento nei Comitati Ordinatori delle Scuole in cui l'Ateneo di Messina non sia capofila, di una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo messinese pari ad un docente per ciascuna Scuola.

Si fa presente che le proposte di nomina dei Comitati Ordinatori e dei relativi Coordinatori dovranno essere inviate ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza delle relative Scuole, che provvederanno ad approvarle e trasmetteranno la delibera di approvazione alla Direzione del Personale – Unità Organizzativa "Organizzazione e procedure elettorali" per gli adempimenti consequenziali.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

F.to Il Rettore
Prof. Pietro Navarra